



## DIREZIONE TERRITORIALE DELLA LIGURIA GENOVA

Prot. n. 17905

Genova, 21/10/2014

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, Lettera b), della Legge 23.07.1980, n. 384, della nuova rivendita ordinaria da istituirsi nel Comune di Sant'Olcese (GE) da ubicare nella zona così delimitata:

**COMUNE DI SANT'OLCESE (GE) – TUTTI I LOCALI COMMERCIALI DI VIA SANT'OLCESE NUMERI PARI 28,42,44,46 E NUMERI DISPARI 39,41,53,55,57; SALITA DELL'ORATORIO NUMERI DISPARI 1,3.**

La Direzione Territoriale della Liguria, visto l'esito del concorso di cui all'avviso pubblicato in data 22/07/2014 per l'assegnazione della rivendita ordinaria di nuova istituzione in Sant'Olcese (GE), ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, Lettera b) della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 20.500,00 (Euro ventimilacinquecento/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La rivendita verrà appaltata **per un periodo di anni 3 (tre)**, nei modi prescritti, a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a metri **600** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, corredata da marca da bollo conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita ordinaria da istituirsi nel Comune di Sant'Olcese (GE)"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale della Liguria, Via Antonio Cecchi, n. 15, 16129 Genova**, dovrà pervenire **entro il giorno 10 Dicembre 2014**.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso. Non fa fede il timbro postale.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata, a titolo di garanzia, **pena l'esclusione dalla gara**, una quietanza di deposito provvisorio, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova, per un ammontare di **€ 1.025,00 (Euro milleventicinque/00)** con la seguente causale: "costituzione del deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale della Liguria a garanzia della partecipazione a trattativa privata della nuova rivendita di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di Sant'Olcese (GE)".

Il deposito provvisorio **non deve essere contenuto** nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questa Direzione.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa, si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione Territoriale in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di Monopolio.

IL DIRETTORE

Dr. Marina Manfredi

f.to Manfredi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.n. 39/93

**MODELLO DELL'OFFERTA**  
(da riprodurre su carta da bollo di € 16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome).....  
nato/a a.....il.....(C.F.....)  
residente nel Comune di.....in  
via.....n°.....tel.....  
mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di generi di  
monopolio di nuova istituzione nel Comune di Sant'Olcese (GE), sotto la stretta osservanza  
delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione, all'atto del  
conferimento, della somma di €.....  
(€.....).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre  
del locale sito in Via ..... n.....del Comune di  
..... dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno  
dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957 n. 1293 o nella situazione  
di cui all'art. 5 della legge 23.7.1980 n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato  
dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della  
legge 22.12.57 n. 1293.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione dovrà  
conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55  
comma 2-quinquies del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 a pena di decadenza  
dell'assegnazione e di impegnarsi altresì a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato  
alla Direzione Territoriale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informativa ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente  
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*(cause di esclusione e incompatibilità)*

**Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22/12/57, non può gestire una rivendita chi:**

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) (abrogato)
- 6) abbia riportato condanne:
  - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
  - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
  - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro 6 mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**- Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 384 del 23/07/80, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.**

**- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22/12/57, non può gestire una rivendita chi:**

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.